



COMUNE DI ARENA PO

PROVINCIA DI PAVIA

C.A.P. 27040

P.IVA 01029130182

Tel. 0385/270005 – Fax. 0385/70580 - 270015

e-mail anagrafe.tributi@comunearenapo.it

CAPITOLATO SPECIALE

SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DEGLI ALUNNI RESIDENTI IN ARENA PO E FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA INFERIORE E LE SCUOLE SECONDARIE SUPERIORI SITE IN COMUNE DI STRADELLA -

anni scolastici 2018/2019 (con decorrenza dal 1° gennaio 2019), 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022

ARTICOLO 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente affidamento ha per oggetto il servizio di trasporto scolastico degli alunni residenti in Comune di Arena Po e frequentanti la scuola secondaria di primo grado e le scuole secondarie di secondo grado, site in Comune di Stradella **per gli anni scolastici 2018/2019 con decorrenza dal primo gennaio 2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022.**

Il servizio consiste nel trasporto degli alunni alle scuole suddette dalle loro abitazioni o dai centri di raccolta concordati con il Comune, ai plessi scolastici frequentati e viceversa e deve essere reso secondo i percorsi e gli orari di cui al successivo articolo 5 e comunque nei modi e nei tempi funzionali agli orari scolastici.

L'appalto è aggiudicato secondo procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 18 aprile 2016 n.50 e s.m.i. e secondo il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all'art. 95 comma 3 del medesimo D. Lgs. La ditta con la firma del contratto accetta espressamente, a norma degli artt. 1341 e 1342 del c. c., tutte le clausole del presente capitolato.

ARTICOLO 2 - CARATTERE DEL SERVIZIO

Il servizio oggetto del presente affidamento è da considerarsi di pubblico interesse e come tale non potrà essere sospeso e abbandonato.

In caso di sospensione o abbandono anche parziale del servizio ed in genere per ogni inosservanza degli obblighi e condizioni del presente capitolato, eccettuati i casi di forza maggiore, il Comune potrà sostituirsi senza formalità di sorta all'appaltatore per l'esecuzione del servizio, anche attraverso l'affidamento ad altra ditta, con rivalsa delle spesa a carico dell'appaltatore, salvo applicazione di eventuali sanzioni ed il risarcimento del maggior danno.

Il suddetto servizio è da considerarsi altresì servizio pubblico essenziale ai sensi dell'art. 1 Legge 12.06.1990 n. 146 "Norme dell'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali" e s.m. ed integrazioni. Pertanto al ditta appaltatrice dovrà rispettare quanto previsto dalla normativa di legge in materia di sciopero. Le interruzioni totali del servizio per causa di forza maggiore non daranno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti, purché la sospensione/interruzione del servizio sia comunicata tempestivamente alla controparte. In tale ipotesi di forza maggiore, la Ditta appaltatrice si impegnerà comunque a definire con l'Amministrazione Comunale soluzioni temporanee dirette a limitare al minimo il disagio per gli utenti, nonché ad adoperarsi (nell'osservanza delle rispettive competenze) per il tempestivo ripristino del servizio.

ARTICOLO 3 - DURATA DELL'APPALTO

La durata del presente affidamento viene fissata in anni **3 e mesi 6 (tre e mesi sei)** per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, con decorrenza dal 1° gennaio 2019 e scadenza nel mese di giugno 2022.

Lo svolgimento del servizio avverrà secondo il calendario scolastico approvato dalla Regione Lombardia, compresi i giorni degli esami di fine anno.

L'Amministrazione Comunale comunicherà i calendari di effettuazione dei servizi.

Alla scadenza del termine contrattuale il Comune di Arena Po si riserva la facoltà di prorogare il contratto per il periodo strettamente necessario ad addivenire ad una nuova aggiudicazione e comunque per un massimo di mesi sei; in tal caso la Ditta si impegna ad accettare l'eventuale proroga alle medesime condizioni contrattuali. L'impresa dovrà essere in grado di attivare i servizi di trasporto scolastico previsto dal presente capitolato entro l'inizio dell'anno scolastico 2018/2019, anche nelle more della stipula del contratto di servizio ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D.LGS 50/2016.

ARTICOLO 4 - IMPORTO

L'ammontare stimato dell'affidamento, per l'intero periodo del servizio è pari a **Euro 145.200,00** (centoquarantaseimilaottocentottantamila), Iva 10% esclusa.

Tale cifra costituisce il prezzo a base di gara su cui formulare l'offerta a ribasso.

L'importo annuo viene determinato sulla base di un monte Km annuo, stimato pari a 17.000 moltiplicato per un valore a base di gara di € 2,40 al Km. Iva esclusa.

Monte Km. stimato	Valore a base di gara/Km.	Importo Iva esclusa
9.500 (dal 1.1.2019 al 30.6.2019)	€ 2,40	€ 22.800,00
17.000 annui (a.s. 2019/2020)	€ 2,40	€ 40.800,00
17.000 annui (a.s. 2020/2021)	€ 2,40	€ 40.800,00
17.000 annui(a.s. 2021/2022)	€ 2,40	€ 40.800,00
TOTALE		€ 145.200,00

Il prezzo del servizio posto a base di gara è da intendersi quale corrispettivo onnicomprensivo e remunerativo comprensivo delle spese (ordinarie e straordinarie) di gestione e assicurazione degli automezzi, delle spese per il personale di guida e di assistenza e altre spese accessorie (pedaggi, parcheggi, carburante, ecc...).

I prezzi determinati in sede di gara rimarranno invariati per i primi dodici mesi; a decorrere dal secondo anno di servizio, su specifica richiesta della Ditta appaltatrice, saranno soggetti a revisione con riferimento all'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI - senza tabacchi) rilevato al 31 agosto di ogni anno. L'aumento decorrerà dal mese di settembre se l'istanza verrà presentata entro tale termine. In caso di istanza presentata successivamente, l'aumento decorrerà dal mese successivo a quello di presentazione dell'istanza.

Si precisa in proposito che il servizio di cui al presente appalto non è soggetto a rischi da interferenza ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. N. 81/2008 in quanto viene svolto dall'appaltatore con mezzi propri, senza la presenza di personale del committente e conseguentemente non sono previsti né il DUVRI, né i relativi oneri di sicurezza.

ARTICOLO 5 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio di trasporto scolastico dovrà essere svolto dalla Ditta aggiudicataria a suo rischio e con proprio personale, utilizzando mezzi con caratteristiche conformi alla normativa vigente (D.M. 31 gennaio 1997, Circolare Ministero Trasporti 11.03.1997 n. 23 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni).

Il servizio di trasporto scolastico avrà inizio e termine secondo la cadenza del calendario predisposto dalle Autorità Scolastiche ogni anno: dovrà essere effettuato regolarmente in tutti i giorni di scuola previsti dal calendario scolastico, nonché nei giorni di svolgimento degli esami di fine anno, tranne periodi delle festività e Natale o di chiusura delle scuole per eventuali cause di forza maggiore. Il servizio di trasporto dovrà essere effettuato secondo gli orari di apertura e chiusura delle attività scolastiche e nel rispetto degli stessi.

Gli itinerari, il chilometraggio, gli orari e l'articolazione degli itinerari devono intendersi come indicativi e soggetti a variazioni, in relazione alla richiesta dell'utenza e dell'articolazione degli orari scolastici.

Nel caso in cui la variazione chilometrica comporti una diminuzione o un aumento permanente inferiore al 10% dei chilometri giornalieri, essa non darà luogo a nessuna modifica del corrispettivo.

Nel caso invece, la variazione chilometrica comporti una variazione non transitoria in aumento o in diminuzione superiore al 10% dei chilometri giornalieri, si procederà alla revisione del corrispettivo per quella parte dei chilometri eccedenti il 10%, sulla base del costo chilometrico desunto dall'offerta complessiva per il trasporto scolastico presentata dall'aggiudicatario.

Gli autobus devono essere adatti al numero, all'età degli utenti e idonei a transitare lungo i percorsi, al fine di consentire il rispetto delle norme di trasporto e degli orari stabiliti.

E' a carico della Ditta in maniera esclusiva la miglior organizzazione che tenga conto dello stato dei luoghi, garantisca l'espletamento in base al numero degli iscritti e/o aventi titolo all'iscrizione anche in corso d'anno.

Il tragitto tocca indicativamente le seguenti località e frazioni del Comune di Arena Po:

ANDATA

ORE	LOCALITA'
06,40	Loc. Chieppa
	Ex S.S. 10 - Fabbrica
	Pavesa
	Via Ripaldina di Sopra
	Loc.Zappellone
	Loc.Parpanese
	Loc.Monteacuto
	Cimitero Ripaldina
07,10	Arena Po Via Cavour Scuole elementari
	Arena Po Via Garibaldi
	Via San Rocco
	Frega
	Porticone
07,30	Stradella – Stazione F.S.
07,35	Stradella – P.za V.Veneto
07,40	Stradella – Via Repubblica Scuola media

RITORNO DA STRADELLA per rientro con l'analoga percorrenza del percorso di andata

ORE	
13,40	Stradella – Via Repubblica Scuola Media
14,15	Stradella – P.za V.Veneto
	Ritorno nelle località di Arena Po con il medesimo tragitto dell'andata

RITORNO DA STRADELLA per rientro con l'analoga percorrenza del percorso di andata

ORE	
15.30	Stradella – P.za V.Veneto
	Ritorno nelle località di Arena Po con il medesimo tragitto dell'andata

RITORNO DA STRADELLA per rientro con l'analoga percorrenza del percorso di andata

ORE	
17,00	Stradella – Via Repubblica Scuola Media
	Ritorno nelle località di Arena Po con il medesimo tragitto dell'andata

La Ditta aggiudicataria, prima dell'inizio dell'esecuzione del servizio, verificherà e concorderà con il Comune di Arena Po l'articolazione dei percorsi sopra indicati (l'indicazione è meramente esemplificativa) e di ogni eventuale loro successiva modifica e/o integrazione, al fine di garantire la puntuale osservanza di quanto prescritto dal D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 "Nuovo codice della strada" e relativo regolamento di

attuazione D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 e s.m.i., con particolare riferimento alla messa in sicurezza delle fermate.

E' vietato il trasporto di persone diverse dagli alunni delle scuole o accompagnatori autorizzati.

La salita e la discesa degli alunni dovrà essere regolata in modo che dette operazioni avvengano ordinatamente senza incidenti, per i quali il Comune declina fin d'ora ogni responsabilità.

Il Comune si riserva la facoltà di variare insindacabilmente i percorsi, gli orari e le fermate (soppressione o istituzione) in qualsiasi momento. Il numero delle fermate per la raccolta degli alunni potrà variare in aumento o diminuzione, in conseguenza del numero e della residenza degli studenti che usufruiscono, anno per anno, del servizio di trasporto scolastico.

La ditta non potrà per nessuna ragione sospendere o interrompere il servizio di sua iniziativa.

Non sono ammesse percorrenze estranee agli itinerari, se non a seguito di espressa autorizzazione o per cause di forza maggiore (es. lavori stradali, condizioni atmosferiche) che dovranno essere immediatamente comunicate agli uffici comunali. Parimenti non sono consentite soste e fermate durante lo svolgimento del percorso per effettuare rifornimenti di carburanti, operazioni di manutenzione ordinaria o straordinaria e quanto altro comporti immotivato ritardo nello svolgimento del servizio.

Sono a carico dell'appaltatore i costi derivanti da percorrenze, estranee agli itinerari previsti, effettuate per qualunque tipo di manutenzione ed intervento sugli automezzi.

ARTICOLO 6 - SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO

Le ditte che intendono partecipare alla gara sono tenute ad effettuare un sopralluogo obbligatorio così da prendere piena visione della tipologia e delle caratteristiche dei percorsi al precedente art. 6 del presente Capitolato. Il Responsabile dell'Area di riferimento o suo delegato rilascerà apposito attestato di sopralluogo, da allegare alla documentazione di gara.

ARTICOLO 7 - CARATTERISTICHE DEI MEZZI

Gli automezzi dovranno essere in perfetta efficienza e conformi a quanto prescritto dalla normativa vigente D. del Ministero dei Trasporti del 31.01.1997 "Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico" e Circolare Ministeriale n. 23 dell'11.03.1997. A tale proposito si fa espresso richiamo all'osservanza delle disposizioni della Regione Lombardia circa le limitazioni alla circolazione ed all'utilizzo di autobus che svolgono trasporto pubblico locale. In ogni caso l'appaltatore sarà tenuto ad adeguarsi ad eventuali e successive disposizioni in materia.

Tutti gli automezzi dovranno essere:

- dotati di cronotachigrafo,
- dotati di attrezzature atte a consentire un trasporto comodo e sicuro per gli utenti del servizio;
- in possesso delle caratteristiche richieste dal percorso a cui sono destinati e pertanto adatti per dimensione ed ingombro, per portata ed agibilità di manovra a percorre le strade su cui dovrà essere effettuato il servizio.

L'offerente può in alternativa presentare copia del contratto di acquisto mezzi che dovranno essere utilizzati nel servizio, anche se ancora da immatricolare, dal quale risulti in modo inconfutabile la corrispondenza alle caratteristiche prescritte dal presente capitolato e lo stato d'uso dei mezzi medesimi.

Detta indicazione è vincolante per l'offerente rimanendo espressamente stabilito che l'utilizzo per qualsiasi motivo di mezzi diversi, ad esclusione del periodo per la consegna ed immatricolazione dà luogo alla revoca dell'affidamento ovvero alla sua risoluzione.

Per l'effettuazione del trasporto scolastico i predetti automezzi utilizzati nell'assoluto rispetto delle norme vigenti in materia di uso e destinazione degli stessi, contenute nel D. Lgs. N. 285/30.04.1992 "Nuovo codice della strada" e relativo Regolamento di attuazione D.P.R. n. 495/16.12.1992 e s.m.i.

La Ditta Appaltatrice ha l'obbligo di assicurare la costante efficienza degli automezzi impiegati con particolare riferimento alle misure di sicurezza.

L'appaltatore dovrà essere disponibile, per tutta la durata dell'appalto, a fornire automezzi di trasporto aggiuntivi, con idoneo personale conducente, per il caso di aumento del numero degli alunni aventi diritto al trasporto scolastico, tale da determinare la necessità di aumentare i mezzi a disposizione.

Il trasporto scolastico dovrà essere effettuato con veicoli in possesso dei requisiti di cui all'art.1 del Decreto del Ministero dei Trasporti del 31/01/1997 su "Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico" e relativa Circolare ministeriale n. 23 del 11/03/1997, secondo le modalità previste dall'art. 2 del medesimo decreto, abilitati al trasporto di studenti oltre al conducente.

La ditta deve avere in dotazione gli automezzi richiesti e necessari per lo svolgimento del servizio.

Gli automezzi impiegati devono essere in regola con le norme concernenti la circolazione degli autoveicoli e devono essere provvisti di adeguata copertura assicurativa a norma delle vigenti disposizioni di legge sulla responsabilità civile verso terzi.

L'Ente si terrà sollevato da ogni responsabilità in ordine all'eventuale inosservanza delle norme di viabilità e di trasporto delle persone.

Qualsiasi sostituzione degli automezzi adibiti al servizio in questione potrà essere effettuata solo ed esclusivamente con automezzi a loro volta aventi gli stessi requisiti di legge previsti per il servizio di cui all'oggetto e con caratteristiche uguali o migliorative rispetto al contingente dichiarato nel progetto tecnico qualitativo. Tale sostituzione dovrà essere preventivamente comunicata all'ufficio scolastico/ragioneria del Comune che effettuerà i controlli. Gli automezzi sia all'interno che all'esterno dovranno essere mantenuti in perfette condizioni di efficienza, sia per quanto concerne la manutenzione ordinaria e straordinaria sia che per quanto riguarda pulizie ed ordine.

ARTICOLO 8 – CORRISPETTIVO E MODALITA' DI PAGAMENTO

Tutti gli oneri che l'impresa deve sostenere, per l'adempimento degli obblighi fissati nel presente Capitolato, sono compensati con la corresponsione, da parte dell'Ente, dei corrispettivi indicati in offerta.

Il corrispettivo annuo per l'intero servizio, con decorrenza dal mese di settembre fino giugno, verrà suddiviso in dieci mensilità e liquidato mensilmente, entro 30 giorni dalla data di presentazione di regolare fattura elettronica, salvo diverse disposizioni di legge, con liquidazione del Responsabile dell'Area competente, subordinatamente alle verifiche positive in materia di certificazione attestante la regolarità contributiva (D.U.R.C.) della ditta appaltatrice.

La ditta appaltatrice assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n° 136/2010. Il presente contratto si risolverà di diritto qualora le transazioni previste dall'art. 3 della Legge n° 136/2010 non siano eseguite con le modalità previste dalla normativa suddetta.

Eventuali ritardi nei pagamenti non esonerano in alcun modo la Ditta Appaltatrice dagli obblighi ed oneri ad essa derivanti dal presente capitolato.

Dal pagamento dei corrispettivi sarà detratto l'importo delle eventuali penalità applicate per inadempienza e di quant'altro dovuto dalla Ditta Appaltatrice compreso il caso in cui l'Ente disconosca la regolarità della fattura e proceda conseguentemente a contestazioni.

ARTICOLO 9 - GARANZIE

L'offerta da presentare per l'affidamento del servizio dovrà essere corredata da una cauzione provvisoria, da presentare ai sensi e secondo le modalità previste dall'art. 93 del Decreto Legislativo 50/2016 e s.m.i., nella misura del 2% (dueper cento) del prezzo complessivo presunto dell'appalto. Detta garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per cause imputabili all'aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. A seguito di aggiudicazione definitiva, la cauzione sarà restituita a tutte le ditte non aggiudicatarie in base all'art. 93 del Decreto Legislativo 50/2016. A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte, nonché del risarcimento dei danni derivanti dalle obbligazioni stesse, l'impresa è tenuta a versare, prima della stipula del contratto, una cauzione definitiva del 10% dell'importo netto contrattuale, con le modalità ed alle condizioni di cui all'art. 103 del codice dei contratti, approvato con Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i.

Per effetto dello stesso art. 103 del Decreto Legislativo 50/2016, l'importo della cauzione definitiva è ridotto del 50% per gli operatori ai quali venga rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Tale requisito deve risultare documentato, nei modi prescritti dalla normativa vigente, in sede di presentazione dell'offerta. In caso di garanzia sotto forma di cauzione o fidejussione assicurativa, l'impresa di assicurazione dovrà essere tra quelle autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni. La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi assunti dalla ditta aggiudicataria; il Committente ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto all'affidatario per l'eventuale applicazione di penali. La mancata costituzione della garanzia in argomento nei termini stabiliti dall'Amministrazione, determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell'Amministrazione. La cauzione definitiva è svincolata con le modalità ed i limiti di cui all'art. 103 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i.

ARTICOLO 10 – RESPONSABILITA' DELLA DITTA E COPERTURE ASSICURATIVE

La ditta aggiudicataria si assume ogni e qualsiasi responsabilità inerente il servizio di trasporto, sia per quanto riguarda l'incolumità e la sicurezza delle persone trasportate, sia per gli eventuali danni a terzi, sollevando l'Ente ed i funzionari preposti da ogni e qualsiasi responsabilità per danni e/o infortuni derivanti a terzi in dipendenza dell'espletamento del servizio da parte della ditta appaltatrice ed assumendo in proprio l'eventuale lite. La ditta risponderà direttamente dei danni provocati, in relazione all'espletamento del servizio, alle persone e cose, restando a suo esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o compensi da parte dell'Ente, salvo gli interventi a favore della ditta da parte delle società assicurative.

Per le responsabilità della Ditta Appaltatrice si richiama l'art. 1681 del Codice Civile, precisando che si devono considerare avvenuti durante il viaggio anche i sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante le operazioni preparatorie o accessorie in genere del trasporto durante le soste e le fermate.

Il prestatore del servizio dovrà garantire idonea polizza assicurativa per la copertura di qualsiasi rischio derivante dall'espletamento del servizio oggetto del presente appalto. E' fatto obbligo alla ditta, a copertura dei rischi di cui sopra, di stipulare congrua polizza assicurativa di Responsabilità Civile (R.C.) verso Terzi, compresi i trasportati, per danni derivanti dall'espletamento del servizio a persone e/o cose in qualunque sua fase, con idoneo massimale e dovrà altresì contrarre congrua polizza infortuni del conducente. Copia delle polizze dovrà essere presentata all'ufficio scolastico dell'Ente entro 10 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della stipula del formale contratto che, in assenza di tali documenti, non potrà essere stipulato. Per ogni veicolo adibito al servizio oggetto dell'appalto, l'appaltatore è tenuto a stipulare contratto per l'assicurazione della responsabilità civile verso terzi con massimali non inferiori a € 10.000.000,00 per sinistro. La Ditta Appaltatrice si impegna inoltre a comunicare preventivamente, per iscritto, eventuali variazioni per qualsiasi causa. La Ditta Appaltatrice è unica responsabile in caso di eventuale inosservanza delle norme in materia di viabilità e di trasporto scolastico. La sorveglianza sul rispetto del Capitolato non diminuirà in nulla la responsabilità della Ditta Appaltatrice per tutto quanto attiene lo svolgimento del servizio, responsabilità che rimarrà esclusivamente ed interamente a carico della stessa.

ARTICOLO 11 – PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO

La ditta aggiudicataria dovrà effettuare il servizio di cui al presente appalto con personale qualificato, idoneo allo svolgimento del servizio ed è tenuta ad utilizzare tutto il personale necessario per un corretto svolgimento del servizio stesso. Gli autisti, per la particolarità del servizio di trasporto scolastico, devono essere scelti sulla base di adeguate attitudini relazionali.

Il personale impiegato per lo svolgimento del servizio dovrà essere in possesso di regolare patente di guida categoria D, prescritta dalle vigenti disposizioni, nonché di Carta di Qualificazione del Conducente ai sensi delle normative vigenti in materia. Inoltre non dovranno avere precedenti penali risultanti dal Casellario Giudiziale.

La ditta aggiudicataria dovrà presentare, prima dell'inizio del servizio, la posizione assicurativa di ogni singolo dipendente che sarà destinato al servizio oggetto del presente appalto, trasmettendo per ciascuno di essi l'elenco nominativo del personale impiegato per il servizio, copia della patente con relativo C.Q.C. Il personale addetto alla guida deve essere dotato di telefono cellulare idoneo per la conversazione durante la guida, per consentire la tempestiva comunicazione alla Ditta Appaltatrice di ogni avversità eventualmente occorsa (incidente, avaria automezzo, ecc.) senza l'abbandono del mezzo e degli alunni trasportati, e per ogni altro motivo di emergenza o legato al servizio che richieda il contatto anche immediato da parte dell'autista con la Ditta, il Comune o viceversa.

La Ditta Appaltatrice dovrà assicurare la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro dotando gli operatori degli indumenti e dei dispositivi di protezione ed in generale ottemperando alle disposizioni recate dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, e successive modificazioni, e dalle altre comunque previste in materia.

La stazione appaltante richiederà periodicamente e a sua discrezione la dimostrazione che il personale impiegato nel servizio sia regolarmente assunto, assicurato e remunerato secondo i C.C.N.L. di categoria; con la partecipazione all'appalto la ditta si impegna a fornire a richiesta tale documentazione.

Ogni sostituzione del personale impiegato dovrà essere tempestivamente comunicata all'Ufficio Servizi Scolastici del Comune, trasmettendo altresì la relativa documentazione riguardante il nuovo conducente.

Il personale dovrà mantenere un comportamento irreprensibile e rispettoso nei confronti degli utenti, vista la particolare età degli stessi, e delle famiglie, verso il pubblico, verso le autorità e nei confronti del

personale dipendente del Comune, incaricato di eseguire controlli sugli automezzi e dovrà essere scelto sulla base di adeguate attitudini relazionali. Si richiede inoltre, l'uso di un linguaggio appropriato, corretto ed educato, adatto cioè a rapportarsi con gli utenti e più in generale, con altri referenti.

L'aggiudicatario ha la responsabilità civile e penale dei bambini che trasporta e non può anticipare l'orario di consegna dei bambini alle famiglie, fatti salvi i casi di guasti imprevisti al mezzo.

Fatte salve le sanzioni stabilite dalla legge, i dipendenti sorpresi a guidare in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, dovranno essere allontanati immediatamente dal servizio. E' inoltre vietato fumare sugli automezzi.

All'appaltatore è richiesto, per quanto possibile, di garantire stabilità delle presenze degli autisti sui mezzi, per favorire buone relazioni con i fruitori del servizio per tutta la durata dell'appalto. L'appaltatore è tenuto a sostituire tempestivamente il/i conducente/i che, a giudizio delle competenti autorità, fossero ritenuti non idonei alla guida. L'appaltatore si impegna, su segnalazione dell'ufficio scolastico del Comune, a sostituire il personale che non osservasse siffatto contegno o fosse trascurato nel servizio o usasse un linguaggio scorretto o riprovevole.

Si impegna altresì a provvedere alla sostituzione del personale che commetta scorrettezze nell'espletamento del servizio. Non sono ammesse, per nessun motivo, interruzioni del servizio.

Al fine di dirimere eventuali controversie con gli utenti, dovrà essere richiesto l'intervento dell'ufficio scolastico/ragioneria del Comune preposto alla gestione del servizio di trasporto scolastico.

ARTICOLO 12 - OSSERVANZA DELLE CONDIZIONI NORMATIVE E CONTRIBUTIVE RISULTANTI DAI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

La ditta aggiudicataria è tenuta all'esatta osservanza delle norme legislative e regolamentari vigenti in materia fiscale, di prevenzione ed assicurazione sugli infortuni sul lavoro nonché delle assicurazioni sociali (invalidità, vecchiaia, disoccupazione, ecc...) anche risultanti dai contratti collettivi di lavoro.

La stessa è tenuta altresì al pagamento dei contributi previdenziali assicurativi e fiscali posti a carico del datore di lavoro.

La ditta assegnataria si impegna all'osservanza delle vigenti disposizioni di legge e regolamenti in materia di tutela della libertà e della dignità dei lavoratori.

La ditta è obbligata altresì ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni ed, in generale, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria ed applicabile anella località.

L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei su indicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci. I suddetti obblighi vincolano la ditta anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

In caso di inottemperanza agli obblighi testé precisati, accertata dall'Ente appaltante o ad esso segnalati dal Ministero del Lavoro e Politiche Sociali, l'Ente appaltante medesimo comunicherà alla ditta e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 50% sui pagamenti mensili da effettuarsi in corso di erogazione del servizio, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

Il pagamento alla ditta delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quanto dal Ministero del Lavoro e Politiche Sociali, non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

Per la detrazione dei pagamenti di cui sopra la ditta non può apporre eccezioni, né ha titolo al risarcimento danni. In ogni caso il Comune è sollevato da ogni obbligo e responsabilità verso il personale impiegato.

ARTICOLO 13 - OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

L'Aggiudicatario è tenuto a procurarsi ogni licenza, permesso, autorizzazione necessaria per il regolare svolgimento dell'attività oggetto del presente capitolato.

Oltre all'osservanza di tutte le norme specificate nel presente invito, la ditta appaltatrice avrà l'obbligo di osservare e far osservare tutte le disposizioni derivanti dalle leggi e regolamenti in vigore sia a livello nazionale che regionale e comunale o che potessero venire eventualmente emanate durante il corso del contratto.

In modo particolare l'aggiudicatario è tenuto ad osservare scrupolosamente le disposizioni circa i veicoli in servizio pubblico e tutte le altre disposizioni in materia di circolazione sulle strade ed aree pubbliche

(velocità, sicurezza, stato di efficienza dei mezzi, condotta di marcia, ecc...) nonché le prescrizioni generali e particolari o che verranno successivamente emanate.

Gli autobus dovranno trasportare un numero massimo di persone pari ai posti a sedere o, comunque, alle capacità di trasporto indicata sulla carta di circolazione.

Gli automezzi sicuri e confortevoli dovranno essere in regola con tutte le disposizioni vigenti sul trasporto collettivo.

La ditta aggiudicataria dovrà depositare presso l'ufficio segreteria del Comune, prima della sottoscrizione del contratto o comunque prima dell'avvio del servizio, se questo avviene in pendenza della sottoscrizione del contratto, nel termine comunicato dall'Ufficio stesso e a pena di decadenza dall'aggiudicazione, la seguente documentazione:

- Copia dell'autorizzazione di esercizio.
- Nominativo del Responsabile
- Copia delle carte di circolazione dei mezzi impiegati
- Copia delle polizze assicurative dei mezzi impiegati
- Copia delle patenti di guida dei conducenti e dei certificati di abilitazione professionale

Nel caso in cui la ditta aggiudicataria risultasse sprovvista di tali requisiti e non in regola con le norme che lo disciplinano, l'affidamento verrà revocato immediatamente senza che la ditta abbia nulla a che pretendere dal Comune.

Le copie dovranno essere munite di dichiarazione di conformità all'originale.

La ditta aggiudicataria garantisce la puntuale applicazione della vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro; a tal fine, l'appaltatore dovrà assicurare la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro dotando gli operatori degli indumenti e dei dispositivi di protezione ed in generale ottemperando alle disposizioni recate dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. e dalle altre comunque previste in materia, ivi compreso l'adempimento di tutti gli obblighi di formazione e informazione dei dipendenti.

La Ditta aggiudicataria dovrà comunicare alla stazione appaltante il nominativo del responsabile della sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

ARTICOLO 14 - CONTROLLI

Il Comune potrà effettuare in qualsiasi momento, sui mezzi in servizio o anche presso la sede della ditta, controlli ed ispezioni a mezzo di proprio personale o di personale da questi autorizzato, per verificare la corretta esecuzione del servizio.

L'affidatario e gli autisti hanno l'obbligo di ottemperare alle richieste di informazioni da parte del personale adibito dalla stazione appaltante ai controlli.

La ditta acconsente a far viaggiare sui propri mezzi adibiti al trasporto, qualora il Comune lo ritenga opportuno, del personale addetto alla sorveglianza.

Il Comune si riserva, altresì, di effettuare, a mezzo del proprio personale, in caso di necessità e previo avviso all'appaltatore, periodici controlli sul comportamento dell'utenza.

L'appaltatore è tenuto ad autorizzare l'effettuazione di detti controlli.

ARTICOLO 15 - PENALITA'

L'appaltatore, nell'esecuzione del servizio richiesto, avrà l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e a tutte le disposizioni contenute nel presente capitolato. Se durante lo svolgimento del servizio fossero rilevate inadempienze rispetto a quanto previsto, l'Amministrazione procederà in primo luogo all'applicazione delle seguenti penalità:

- 1) Euro 500,00 nel caso in cui il servizio non venga espletato, anche per un solo giorno o sia effettuato in maniera incompleta (salvo che la mancata effettuazione non dipenda da forza maggiore non imputabile in alcun modo alla ditta incaricata)
- 2) Euro 500,00 per utilizzo di mezzi non conformi o di autisti non in regola rispetto alla normativa vigente;
- 3) Euro 300,00 per ogni giorno di utilizzo di mezzi non corrispondenti a quelli indicati;
- 4) Euro 200,00 nel caso di comportamento scorretto o lesivo dell'incolumità, della moralità e della personalità dei passeggeri (ad es. molestie, fumo alla guida, uso del telefono personale senza auricolari per motivo non di emergenza o legato al servizio, velocità eccessiva e pericolosa segnalata al comune e da questo accertata)
- 5) Euro 200,00 per inosservanza degli orari di servizio;

- 6) Euro 500,00 in caso di accertato non puntuale adempimento dell'obbligo di corresponsione da parte della ditta aggiudicataria della giusta retribuzione ai propri lavoratori ed in caso di accertate violazioni agli adempimenti contributivi.

L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza mediante comunicazione posta PEC, alla quale la Ditta aggiudicataria avrà la facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della contestazione. Tali penali saranno trattenute dall'Amministrazione direttamente sui crediti della Ditta aggiudicataria o sulla cauzione.

L'Ente si riserva, inoltre, in caso di inadempimento degli obblighi contrattuali, la facoltà di richiedere a terzi l'esecuzione dei servizi addebitando alla Ditta Aggiudicataria l'eventuale maggiore prezzo che sarà trattenuto sui crediti della Ditta o sulla cauzione che dovrà essere immediatamente integrata.

Il totale delle penali annue non potrà superare il 10% dell'importo annuo del contratto, al netto d'IVA.

Qualora oggettive inadempienze alle condizioni contrattuali giustifichino le ripetute applicazioni delle suddette penali oltre tale limite, il contratto si intenderà risolto ipso iure.

ARTICOLO 16 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

In presenza di comportamenti dell'appaltatore, integranti grave inadempimento contrattuale, l'Ente ha la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto di appalto, ai sensi dell'art. 108 del D.LGS 50/2016.

Ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, costituiscono in ogni caso causa di risoluzione espressa del contratto le seguenti ipotesi:

- a) Gravi e persistenti violazioni degli obblighi contrattuali non eliminate a seguito di due motivate diffide formalmente notificate al domicilio del legale rappresentante della ditta aggiudicataria (art. 1456 codice civile);
- b) Sospensione, abbandono o mancata effettuazione da parte della ditta di uno o più servizi affidati, senza giustificato motivo;
- c) Comportamento scorretto persistente degli autisti nei confronti degli utenti;
- d) Continua ed ingiustificata violazione degli orari e dei percorsi concordati con i responsabili dei servizi;
- e) La perdita in capo all'aggiudicatario dei requisiti di idoneità alla professione prescritti dalla legge;
- f) Qualora l'aggiudicatario non ottemperi agli obblighi stabiliti in tema di sicurezza, regolarità e qualità dell'esercizio;
- g) Qualora l'aggiudicatario infranga gli ordini emessi nell'esercizio del potere di vigilanza e controllo dell'Amministrazione;
- h) Qualora l'aggiudicatario con le sue inadempienze nei confronti dei propri dipendenti ponga in essere i presupposti e le condizioni per l'applicazione dell'art. 1676 del Codice Civile;
- i) Fallimento dell'appaltatore

In caso di risoluzione del contratto resta salva per l'Amministrazione comunque la facoltà di esperire ogni altra azione per il risarcimento del danno subito o delle maggiori spese sostenute in dipendenza della risoluzione, fermo restando l'applicazione delle penali e gli ulteriori danni.

In caso di risoluzione del contratto, l'Amministrazione si riserva la facoltà di interpellare il secondo classificato al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta.

ARTICOLO 17 – CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI E VARIE

La ditta aggiudicatrice dovrà, entro il termine comunicato dall'Amministrazione, presentarsi per la sottoscrizione del contratto, la cui stipula avverrà per atto pubblico amministrativo o scrittura privata autentica in modalità elettronica, previo versamento delle spese e diritti contrattuali.

Ove tale termine non venga rispettato senza giustificati motivi, l'Amministrazione potrà dichiarare unilateralmente l'impresa decaduta dall'aggiudicazione ed aggiudicare quindi il servizio all'impresa che abbia presentato la successiva migliore offerta.

Sono a carico della ditta aggiudicataria tutte le imposte, tasse e spese relative e conseguenti al contratto, nessuna esclusa ed eccettuata, comprese quelle della sua registrazione.

ARTICOLO 18 –SUBAPPALTO

E' consentito il subappalto nei limiti ed alle condizioni di cui all'art. Art. 105. Subappalto DLGS_50/2016) -

ARTICOLO 19 -CONTROVERSIE

Le eventuali controversie in merito all'applicazione del presente capitolato saranno giudicate dal Tribunale di Pavia.

ARTICOLO 20 – CODICE DI COMPORTAMENTO

La Ditta aggiudicataria è tenuta, nell'esecuzione dei servizi oggetto del presente Capitolato Speciale di Appalto, ad osservare e far osservare ai propri dipendenti e ad eventuali collaboratori a qualsiasi titolo cooperanti, per quanto compatibili, i principi contenuti nel Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Arena Po, documento che verrà consegnato alla stessa all'atto della sottoscrizione del contratto. Nei casi di violazione dei principi contenuti in tale documento l'Amministrazione Comunale, nella persona del funzionario competente, valuterà l'eventuale risoluzione del contratto in ragione della gravità della violazione commessa e previa contestazione alla Ditta aggiudicataria. La Ditta aggiudicataria, ai sensi dell'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs 165/2001, deve attestare di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune di Arena Po che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Pubblica Amministrazione Comunale nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto lavorativo con la stessa.

ARTICOLO 21 – NORMATIVA ANTICORRUZIONE

Ai fini della prevenzione della corruzione l'aggiudicatario si obbliga a rispettare gli obblighi derivanti dal "Protocollo d'Intesa tra Ministero dell'Interno e l'Autorità Nazionale Anticorruzione per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e l'attuazione della trasparenza amministrativa", sottoscritto il 15/07/2014 tra il Ministero dell'Interno e il Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione - Prime linee Guida per l'avvio di un circuito collaborativo tra ANAC, Prefetture - UTG e Enti Locali.

L'aggiudicatario si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa; di dare atto che il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del codice penale.

Il Comune si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'articolo 1456 del codice civile, ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.

ARTICOLO 22 – TUTELA DELLA PRIVACY

In allegato scheda informativa ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679.

ARTICOLO 23 – NORME DI RINVIO

Per quanto non disciplinato, indicato e precisato nel presente Capitolato speciale d'appalto, ai fini di regolazione dei rapporti tra le parti e dei rispettivi obblighi ed oneri, si fa espresso riferimento alle disposizioni del codice civile e di altre leggi vigenti per la disciplina di aspetti generali in materia di contratti, nonché alle disposizioni di leggi e regolamenti vigenti specialmente deputati a disciplinare i contratti pubblici.

ALLEGATO - SCHEMA DI INFORMATIVA

Oggetto: Informativa ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito "GDPR 2016/679"), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata.

Titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento è il Comune di Arena Po nella persona del Sindaco pro tempore domiciliato per la carica in Arena Po, p.zza V. Emanuele n.14;

Responsabile della protezione dei dati (DPO)

Il responsabile della protezione dei dati (DPO) è l'avvocato stabilito Erika Bianchi, E-mail: dpo.italia@gmail.com PEC: erika.bianchi@pec.it Cellulare: 366.9981901.

Finalità del trattamento

I dati personali da Lei forniti sono necessari per tutti gli adempimenti connessi e conseguenti all'affidamento in appalto mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b del d. lgs. 50/2016 del servizio di trasporto scolastico da effettuarsi per gli anni scolastici 2018/2019-2019/2020-2020/2021-2021/22 a favore degli alunni residenti in Arena Po e frequentanti la scuola secondaria inferiore e le scuole secondarie superiori site in Comune di Stradella.

Modalità di trattamento e conservazione

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32 del GDPR 2016/679 in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/ 679.

Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell'art. 5 GDPR 2016/679, previo il Suo consenso libero ed esplicito espresso in calce alla presente informativa, i Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati.

Ambito di comunicazione e diffusione

Informiamo inoltre che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza Suo esplicito consenso, salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici, a consulenti o ad altri soggetti per l'adempimento degli obblighi di legge.

Trasferimento dei dati personali

I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell'Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all'Unione Europea.

Categorie particolari di dati personali

Ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli 9 e 10 del Regolamento UE n. 2016/679, Lei potrebbe conferire, al Comune di Arena Po dati qualificabili come "categorie particolari di dati personali" e cioè quei dati che rivelano *"l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona"*. Tali categorie di dati potranno essere trattate dal Comune di Arena Po solo previo Suo libero ed esplicito consenso, manifestato in forma scritta in calce alla presente informativa.

Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione

Il Comune di Arena Po non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.

Diritti dell'interessato

In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di:

- a) chiedere la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali;
- b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
- c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
- d) ottenere la limitazione del trattamento;
- e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;
- f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;
- g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione.
- h) chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
- i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
- j) proporre reclamo a un'autorità di controllo.

Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a Comune di Arena Po, all'indirizzo postale della sede legale o all'indirizzo EMail: anagrafe@comunearenapo.it
PEC:arenapo@postemailcertificata.it

Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l'informativa che precede.

E

alla luce dell'informativa ricevuta

☐ **esprimo il consenso** ☐ **NON esprimo il consenso** al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli considerati come categorie particolari di dati.

☐ **esprimo il consenso** ☐ **NON esprimo il consenso** alla comunicazione dei miei dati personali ad enti pubblici e società di natura privata per le finalità indicate nell'informativa.

☐ **esprimo il consenso** ☐ **NON esprimo il consenso** al trattamento delle categorie particolari dei miei dati personali così come indicati nell'informativa che precede.

Barrare le caselle di interesse

Il presente modulo deve essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante o soggetto munito di apposita procura

